



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**
Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia
Unità Efficienza nel Consumo
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano

Milano, 26 Febbraio 2018

Osservazioni DCO 52/2018/R/eel "Meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi e altrimenti non recuperabili, applicabile agli utenti del servizio di trasporto di energia elettrica"

Osservazioni generali

Per quanto a nostro avviso occorra rivedere alcuni aspetti delle proposte del presente Documento - in particolare laddove sia letto congiuntamente alla Delibera 50/2018/R/eel che ha già disciplinato il reintegro degli oneri di sistema non riscossi e non recuperabili per i distributori - apprezziamo lo **sforzo propositivo compiuto con la presente consultazione, che rappresenta un importante passo nella direzione di un assetto più equo e sostenibile della gestione degli oneri di sistema, che continuano purtroppo a rappresentare una quota molto significativa della bolletta dei consumatori finali.**

Riteniamo in tal senso certamente positivo che si sia **preso atto dell'inadeguatezza dell'attuale meccanismo di gestione e versamento degli oneri generali di sistema** che, comportando l'anticipo ai distributori di ingenti somme, rappresenta per i venditori un carico finanziario ormai non più sostenibile nell'attuale contesto.

La presente consultazione mette inoltre se possibile ancor più in evidenza la **necessità e l'urgenza di una più organica riforma che coinvolga anche il legislatore**. L'intervento auspicato dovrà "essere diretto a riconoscere pienamente la natura fiscale degli oneri di cui trattasi e, conseguentemente, ad eliminare la necessità di una loro specifica trattazione nell'ambito delle pattuizioni fra venditori e distributori", con l'adozione - ad esempio - di un modello molto simile a quello di recente già implementato per il **Canone Rai**, e che veda il venditore d'energia correttamente responsabilizzato e remunerato per il suo ruolo di riscossore.

Nelle more di una riforma complessiva, auspichiamo comunque che nel transitorio sia adottata una **soluzione transitoria** che rifletta alcuni contenuti fondamentali già più volte segnalati, in particolare:



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- **riconoscendo pienamente che l'obbligo di pagamento degli oneri di sistema grava unicamente in capo al cliente finale**, e che il rischio di insolvenza di quest'ultimo relativamente agli oneri di sistema (che non possono e non devono quindi rientrare nel rischio d'impresa del fornitore), non può essere traslato in capo al venditore;
- **tenendo il venditore comunque indenne in relazione agli oneri non incassati ma comunque già versati al distributore;**
- **ponendo le basi per lo sviluppo di un mercato veramente e pienamente concorrenziale**, superando gli attuali vantaggi di cui di fatto ancora godono alcuni soggetti verticalmente integrati.

In quest'ottica, ed **entrando nel merito del Documento di Consultazione:**

- apprezziamo in particolare l'accoglimento di alcune delle proposte da noi avanzate in occasione della risposta al previo DCO 597/2017/R/eel, con un meccanismo che, prescindendo dall'operare sulla base di stime e livelli target, **assicura una piena reintegrazione alle società di vendita degli oneri non incassati, sulla falsariga di meccanismi già esistenti (ad esempio, la salvaguardia), nonché di eventuali sconti o spese legali sostenuti in caso di cessione del credito o attività di recupero dello stesso;**
- ripristineremmo invece, anche per ragioni di equità, la previsione del DCO 597/2017 di **anticipare al 2018** la prima sessione di rimborso degli oneri non riscossi per tutte le società di vendita (e non soltanto quindi per quelle maggiormente gravate dall'incidenza della morosità);
- **riteniamo comunque opportuno sia prevista per il venditore un'adeguata remunerazione per l'attività di riscossione effettuata.** Inter alia, le sentenze della giustizia amministrativa rilevanti in tema limitano infatti il ruolo del trader a quello di soggetto preposto al mero versamento degli oneri già incassati, il che non implica ovviamente né l'anticipo dei relativi importi, né l'obbligo a compiere un'attività non remunerata¹.

¹ A tal riguardo riteniamo importante anche segnalare come il DCO formuli erroneamente il principio per cui *“L'incentivo che dovrebbe promuovere l'efficienza nel recupero del credito da parte dell'utente – che comunque (come chiarito dalle richiamate sentenze) resta per legge il soggetto tenuto alla riscossione degli oneri generali – opera a livello finanziario nelle modalità con le quali l'utente è ammesso alla sessione di anticipo”* (cfr. *“Nota esplicativa 1”* - pag. 9) in quanto le relative rilevanti pronunzie sia del TAR che del Consiglio di Stato non affermano affatto il principio per cui il trader è soggetto obbligato alla riscossione degli oneri generali ma statuiscono semmai - cosa ben diversa - l'obbligo del trader al versamento degli oneri già incassati.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Riteniamo in ogni caso che il presente Documento di Consultazione debba essere letto **congiuntamente alla recente Delibera 50/2018/R/eel e come un unico costruito complessivo – il più possibile giuridicamente solido - che deve tutelare le società di vendita così come i distributori.** Per questo:

- **auspichiamo una rapida implementazione di quanto proposto nel presente DCO al fine di completare rapidamente il quadro regolatorio inerente la gestione degli oneri non riscossi lungo l'intera filiera.** Ciò anche al fine di evitare che l'intervento di ARERA si possa ridurre unicamente alla Delibera 50/2018/R/eel, a tutela dell'interesse dei soli distributori;
- **riteniamo che, anche al fine di garantire la solidità giuridica dell'intero impianto, anche alla luce delle più recenti sentenze, la Delibera 50/2018/R/eel debba essere modificata** nella misura in cui condiziona la partecipazione del distributore al meccanismo di reintegro all'avvenuta risoluzione "tout court" per inadempimento del contratto di trasporto. A nostro avviso in particolare la partecipazione al meccanismo di reintegro dovrebbe essere comunque consentita anche ai distributori che, a fronte di un mancato pagamento dei (soli) oneri di sistema da parte dell'utente del trasporto, non abbiano potuto disporre la risoluzione del relativo contratto in ottemperanza della sentenza 5620/2017 del Consiglio di Stato;
- **con riferimento ai requisiti di partecipazione al meccanismo di reintegro previsti per i venditori,** concordiamo in particolare con quanto previsto all'articolo 2.2 b) del DCO in consultazione, laddove tale partecipazione è preclusa agli utenti del trasporto il cui contratto sia stato risolto per inadempimento. **Non condiremmo invece una preclusione della partecipazione riconducibile ad un generico ritardo dei pagamenti** nelle fatture di trasporto, così come possibilmente indicato al punto 1.1b. dell'Introduzione del DCO.

Infine riteniamo importante ricordare che **per ridurre l'entità degli oneri non recuperati e le inevitabili ripercussioni sull'intera filiera e sui consumatori finali di tali insolvenze, è necessario agire senza ulteriori tentennamenti sulla radice del problema, sbloccando finalmente strumenti che consentano alle società di vendita di gestire in maniera più efficace e tempestiva il fenomeno della morosità** cosiddetta "colpevole", senza il quale non si renderebbe necessaria alcuna socializzazione. Qualcosa è certo già stato fatto, ma **occorre intervenire ulteriormente per contrastare il cosiddetto "turismo energetico", ad esempio subordinando lo switching al saldo delle morosità pregresse.** Noi lo richiediamo da tempo a beneficio dell'intero sistema, naturalmente in associazione ad un rafforzamento e ad una semplificazione degli attuali strumenti a supporto delle situazioni di disagio (così come peraltro previsto dalla recente Legge per la Concorrenza del Mercato 2017).



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Osservazioni di dettaglio

1) *Determinazione dell'ammontare e fatture che rientrano nell' O AMM; UdT,i*

- Proponiamo che il calcolo degli oneri non riscossi sia basato sul periodo di emissione delle fatture, indipendentemente dal periodo di competenza delle stesse, al fine di semplificare l'identificazione dell'ammontare dei crediti di cui si chiede il riconoscimento.
- Proponiamo di definire un'incidenza percentuale convenzionale da applicare agli indennizzi Cmor percepiti, sempre al fine di semplificare la procedure di calcolo dell'ammontare degli oneri non riscossi da recuperare.
- In relazione al termine Occ della formula al punto 2.6, dovrebbe essere chiarito con quali modalità i venditori potranno identificare la quota parte dei costi per la cessione dei crediti afferenti agli oneri di sistema. Infatti quasi mai le fatture delle società cessionarie riportano uno spaccato riferito alle diverse voci che compongono le bollette, e inoltre è pratica piuttosto diffusa quella di cedere degli interi pacchetti di clienti, senza applicare una distinzione per commodity. Riteniamo quindi che con riferimento a questo punto dovrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di determinare attraverso una formula convenzionale (es. % oneri su fatturato per diversi cluster di clientela) il costo relativo alla cessione del credito per la parte afferente agli oneri di sistema elettrici.
- Apprezziamo che il DCO comprenda e incentivi l'utilizzo dello strumento relativo alla cessione dei crediti, cosa che comunque non fa venire meno in capo al venditore un forte incentivo ad un'efficace gestione del credito: infatti una migliore qualità del credito poi eventualmente ceduto troverà riflesso nel prezzo pagato dal cessionario proporzionalmente più elevato, andando così a ridurre l'ammontare rinunciato dal venditore ed ammesso al reintegro. Il tutto generando un circolo "virtuoso" a riduzione degli oneri oggetto di socializzazione sulla collettività. Per le motivazioni sopra illustrate ci pare fondamentale che, una volta che le relative fatture risultino scadute e ottemperanti ai requisiti dell'art. 2.1, b), anche i costi sostenuti dagli utenti per cessioni avvenute su fatture a scadere siano ricompresi, per la quota parte relativa agli oneri di sistema, nella componente di reintegro Occ.
- In linea con quanto previsto nell'ambito del regime di salvaguardia, pensiamo che l'ammontare massimo di oneri legali riconosciuto dovrebbe essere innalzato dal 5% al 20% di ONR.
- Le fatture che rientrano nell'ammontare di cui al comma 2.6 secondo il Documento devono essere riferite a clienti per i quali si sono attivate le procedure previste dal TIMOE: all'atto pratico non sempre però la gestione della messa in mora così come la sospensione della fornitura risultano di agevole ed univoco approccio tant'è che non rappresentano un obbligo.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Molti sono i casi particolari che si possono creare per effetto ad esempio di pagamenti parziali, piani di rientro non rispettati etc... Sarebbe pertanto auspicabile affiancare anche l'utilizzo di criteri alternativi (non esclusivi) come per esempio nei casi di:

- affidamento del recupero del credito a società specializzate che possano certificare le azioni di tentativo di recupero stragiudiziale;
- emissione di decreti ingiuntivi non opposti e/o per i quali è stata formulata la provvisoria esecuzione.

- Non ci sarebbe inoltre chiaro come poter documentare esaurientemente tutte le attività di cui al punto 2.7. L'istruttoria deve documentare per ciascun credito costituzione in mora, sospensioni, solleciti di pagamento, transazioni e saldi e stralcio, più revisione della società di revisione. A tal riguardo ci preme però evidenziare che se i fornitori sono loro malgrado impossibilitati a porre in essere azioni di recupero (ad esempio nei casi di switch o voltture con morosità) sia sufficiente documentare il sollecito di pagamento.
- Non comprenderemmo se tra i meccanismi di reintegrazione citati al punto 2.7, lettera a) i, sia incluso anche il Sistema Indennitario.
- Non comprenderemmo perché al punto 2.7, lettera a) iv, per i clienti che alla data di presentazione dell'istanza non siano più titolari del POD a seguito di voltura contrattuale o di disattivazione, non sia garantito il medesimo trattamento assicurato agli altri clienti. Dal testo sembrerebbe infatti che in questi casi il riconoscimento sarebbe limitato ai soli ultimi quattro mesi di fornitura. Sarebbe corretto ritenere che tale impostazione consenta al venditore di recuperare almeno 4 mesi di oneri non incassati in caso di voltura e disattivazione con morosità senza la necessità di documentare le azioni di recupero credito come messa in mora e richiesta di sospensione (cosa che sarebbe peraltro impossibile in presenza di clienti che abbiano volturato o siano disconnessi)?
Riteniamo inoltre che la casistica di cessazione della fornitura per volontà del cliente, descritta nell'articolo in oggetto, dovrebbe essere estesa anche al caso di cambio di fornitore.

2) Ulteriori segnalazioni

- *Fatture pagate parzialmente*

Riterremo opportuno portare all'attenzione anche il tema delle fatture pagate solo parzialmente. In particolare riterremo indispensabile ai fini di una corretta determinazione degli oneri oggetto di reintegro che venga ben chiarito quali componenti della bolletta si intendono prioritariamente coperte in caso di pagamento parziale dell'importo fatturato da parte del cliente finale. Con riferimento per esempio al canone TV, è già stato chiarito che il canone TV fatturato in bolletta si ritiene coperto solo nel caso in cui il pagamento del cliente sia sufficiente a coprire



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

anche tutte le altre componenti della bolletta. Analogamente, anche nel caso degli oneri generali di sistema, in relazione ai quali il venditore opera come mero riscossore, a nostro avviso l'importo fatturato si dovrebbe considerare coperto solo nel caso in cui il pagamento del cliente sia sufficiente a coprire gli oneri propri del venditore. Ne deriverebbe pertanto il seguente ordine di priorità:

- materia energia,
 - oneri di rete,
 - oneri generali di sistema,
 - imposte,
 - canone TV.

Facciamo in tal senso presente anche che una ripartizione della copertura diversa, che fosse per esempio proporzionale alle singole voci di spesa, sarebbe operativamente molto complessa da gestire da parte degli operatori.

- *Importi oggetto del meccanismo*

Il DCO prevedrebbe che l'applicazione del meccanismo decorra con riferimento agli importi maturati dal 1° gennaio 2016. Riterremo opportuno ampliarne l'applicazione inserendo anche gli importi maturati fino a 5 anni prima, che dovrebbero divenire 10 qualora la casistica rientrasse nella fattispecie dell'indebito arricchimento.

- *Coefficiente di riconoscimento*

Riterremo che non debbano essere inseriti parametri di efficientamento del processo di riscossione dei crediti eccessivamente penalizzanti, che potrebbero tra l'altro non dipendere dall'aver azionato tutte le possibili leve, ma bensì essere intrinseci nella tipologia di clienti serviti piuttosto che dell'area geografica di operatività della società di vendita; il tutto come sempre a favore delle società di distribuzione che incamererebbero a titolo del tutto gratuito le quote di indennizzi degli utenti per i quali σ sia risultato minore di 1.

- *Compensi fissi del distributore*

Un'altra incongruenza del sistema si verificherebbe qualora distaccando un contatore occorra comunque continuare a corrispondere compensi fissi al distributore (es. oneri di trasporto).

- *Pregresso*

Rileviamo che con riferimento al recupero degli oneri non riscossi precedentemente all'entrata in vigore di questa disciplina potrebbe essere piuttosto difficoltoso e oneroso recuperare tutta la documentazione richiesta a supporto della partecipazione al meccanismo. Pensiamo pertanto che



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

con riferimento a questi crediti la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità dovrebbe essere gestita con una maggior flessibilità.

- *Società di revisione*

Con riferimento a quanto espresso al punto Comma 3.9 e) andrebbe chiarito se si fa riferimento alla relazione di una società di revisione o anche di un revisore libero professionista.

3) Accesso al meccanismo di riconoscimento ed estensione anche ai reseller

Il Documento sembrerebbe non tenere in debita considerazione la possibilità che la figura della controparte commerciale e dell'utente del trasporto non coincidano. Infatti, l'art. 1.1 definisce la figura dell'utente partecipante come:

[...] l'utente del trasporto che opera nel mercato libero, diverso dall'esercente la salvaguardia, fatto salvo quanto indicato al comma 4.7 cui sono esposti in fattura gli oneri di sistema e che partecipa al meccanismo di riconoscimento di cui all'Articolo 2. [...]

Sembrerebbe venir quindi preventivamente negata alle controparti commerciali che non siano contestualmente anche utenti del trasporto (c.d. "reseller") e agli utenti del trasporto che non siano contestualmente controparti commerciali la possibilità di accedere direttamente al suddetto meccanismo di reintegrazione in quanto i primi, per definizione, non sono posti nella titolarità di un contratto di trasporto, mentre i secondi non hanno rapporti contrattuali con i clienti finali titolari dei punti di prelievo.

Da una mera lettura del Documento per la Consultazione emergerebbe infatti in modo evidente che, ai fini dell'effettivo accesso al richiamato meccanismo, debbano sussistere tutta una serie di condizioni che sono incentrate esclusivamente sul rapporto di fornitura sussistente tra il venditore di energia elettrica, indipendentemente dall'eventuale qualificazione di quest'ultimo quale utente del trasporto, ed i clienti finali.

A riprova di ciò si richiamerebbe l'attenzione sull'art. 2.7, che elenca le condizioni necessarie ai fini della determinazione degli oneri ammessi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- *la tempestiva costituzione in mora dei clienti finali e la richiesta (i) di sospensione della fornitura (in caso di clienti disalimentabili) o (ii) di risoluzione del contratto di trasporto (in caso di clienti non disalimentabili);*
- *l'avvio delle [...] azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito con riferimento ai clienti finali sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi [...];*
- *l'effettiva fatturazione del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, ivi inclusi gli oneri di sistema, e la successiva (oltre che eventuale) sottoscrizione di accordi transattivi o di*



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

ristrutturazione del debito con i clienti finali;

- la cessione dei crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di fornitura previa individuazione delle società cessionarie del credito con modalità che ne garantiscano un'efficiente operatività.

Risulta quindi palese che si subordini il riconoscimento degli oneri generali di sistema non incassati al verificarsi di fattispecie tendenzialmente riconducibili al compimento di una diligente attività di recupero del credito ma, allo stesso tempo, non si consentirebbe un'effettiva partecipazione al citato meccanismo sia ai reseller che, di fatto, pongono in essere le sopra elencate condotte in forza del rapporto contrattuale intercorrente direttamente con i clienti finali senza essere utenti del trasporto, sia agli utenti del trasporto, che, di fatto, non possono porre in essere tutte le sopra elencate condotte nei confronti dei clienti finali ma hanno rapporti contrattuali esclusivamente con la controparte commerciale.

Non ci sarebbe inoltre chiaro sulla base di quanto previsto nel Documento di Consultazione se e come le controparti commerciali, al fine di riscuotere gli oneri generali di sistema non incassati, dovranno avvalersi degli utenti del trasporto associati ai punti di prelievo rispetto ai quali i clienti finali siano da considerarsi morosi.

A tal proposito, evidenzieremmo che l'art. 3.11 prevede che qualora l'utente del trasporto non sia anche controparte commerciale (possibilità quindi peraltro ammessa in linea teorica) nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli oneri di sistema oggetto del meccanismo, la verifica della CSEA sulla correttezza e veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'utente del trasporto ricomprenderà anche i reseller.

Si prefigurerebbe quindi un'evidente complessità sul piano operativo, considerato che l'utente del trasporto dovrà porre in essere, nell'interesse delle controparti commerciali, una formale istanza di partecipazione, ma la verifica circa la sussistenza dei requisiti dovrà comunque riguardare anche i reseller. A ciò si aggiunga che l'art. 2.8 prevede che [...] *l'utente che intende partecipare al meccanismo di riconoscimento è tenuto a registrare ed archiviare la documentazione attestante le condizioni di cui al comma 2.7. [...]*

Le complessità sarebbero inoltre esacerbate in caso di conguagli da parte del Distributore, in quanto:

- Il reseller potrebbe essere nell'impossibilità di riscuotere gli oneri di sistema dal cliente finale (per ad esempio sopravvenuto fallimento di quest'ultimo);
- L'utente del trasporto potrebbe essere nell'impossibilità di riscuotere gli oneri di sistema dal reseller (per ad esempio sopravvenuto fallimento di quest'ultimo).

Infine un'ulteriore considerazione concernerebbe l'art. 2.2 lett. b), il quale prevede una espressa condizione onde poter partecipare al meccanismo ovvero che:

[...] alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, i contratti di trasporto in relazione ai



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

quali l'utente ha versato gli oneri generali non riscossi non siano stati risolti per inadempimento dell'utente medesimo. [...]

Tale previsione non tutelerebbe adeguatamente i reseller nel caso in cui questi ultimi non abbiano effettivamente incassato dai clienti finali gli oneri generali di sistema ma abbiano regolarmente pagato il proprio utente del trasporto. Infatti, sulla base della disciplina ad oggi ipotizzata nel Documento di Consultazione, la controparte commerciale, creditrice di somme verso i clienti finali, si troverebbe nell'impossibilità oggettiva di accedere al meccanismo qualora, al momento di presentazione dell'istanza, il contratto di trasporto tra il relativo utente e il distributore fosse risolto per cause non imputabili allo stesso reseller. Per ovviare a tale incongruenza dovrebbe essere consentito l'accesso anche ai soggetti che alla data della presentazione non servono più POD nell'area servita dal distributore coinvolto oppure non svolgono più attività di vendita o non sono più UDD al momento della presentazione dell'istanza.

A fronte di quanto evidenziato richiederemmo quindi:

- di ampliare la definizione di "utente partecipante", ricomprendendo anche le controparti commerciali che non siano utenti del trasporto e gli utenti del trasporto che non siano controparti commerciali;
- di definire criteri di partecipazione al meccanismo applicabili a entrambe le fattispecie

Riterremo inoltre opportuno che sia chiarito cosa si intende al punto 2.2, lettera a) quando si indica come condizione necessaria alla partecipazione il fatto che l'istanza di partecipazione si riferisca a *tutti* i crediti vantati nelle fatture afferenti al periodo di riferimento. Non ci è chiaro per quale motivo sia specificato il termine "tutti".

Restando comunque come sempre a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi